



Roma, 16 novembre 2006

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

Alla Regione Lazio
Azienda Sanitaria Locale “Roma A”
Via Ariosto, 3-9
00185 - Roma

Prot. n. 25/I/0006123

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - risposta istanza di interpello avanzata dalla Regione Lazio – Azienda Sanitaria Locale “Roma A” in materia di incidenza sul periodo di comporto della malattia insorta durante il periodo di puerperio (art. 20, D.P.R. n. 1026/1976).

La Regione Lazio – Azienda Sanitaria Locale “Roma A” ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere di questa Direzione in merito all’incidenza sul periodo di comporto della malattia insorta durante il periodo di puerperio.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, si rappresenta quanto segue.

In materia di comporto, il C.C.N.L. del Comparto Sanità Pubblica dell’1.9.1995, all’art. 23, testualmente prevede che *“il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l’ultimo episodio morboso in corso.”*

La disposizione appena citata prosegue stabilendo che, previa tempestiva richiesta del lavoratore interessato prima del superamento del predetto periodo dei diciotto mesi, può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di diciotto mesi in casi particolarmente gravi.

Come evidenziato dallo stesso interpellante, risulta essere in vigore, anche alla luce del Testo Unico delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (D.Lgs. n. 151/2001) la norma dell’art. 20 del D.P.R. n. 1026/1976 in base al quale *“non sono computabili, agli effetti della durata prevista da leggi, da regolamenti o da contratti collettivi per il trattamento*

normale di malattia, i periodi di assistenza sanitaria per malattia determinata da gravidanza, ancorché non rientrante nei casi previsti dalla lettera a) dell'art. 5 della legge, o da puerperio”.

Ciò premesso, viene preliminarmente chiesto se sussista o meno un limite temporale massimo della durata della malattia insorta durante il periodo di puerperio.

Al riguardo, appare utile richiamare quanto precisato da questo Ministero con la circolare n. 126 del 20 giugno 1977 con la quale sono stati forniti chiarimenti in ordine al D.P.R. n. 1026/1976.

Nella circolare richiamata è stato, tra l’altro, puntualizzato che la disposizione dell’art. 20 D.P.R. n. 1026/1976 si ispira alla necessità di concedere condizioni di maggior favore per il computo del periodo massimo di assistenza di malattia da parte dell’Istituto assicuratore e che la norma opera, **oltre che per le malattie connesse con lo stato di gravidanza, soprattutto per quelle determinate dal puerperio.**

Alla luce di quanto sopra, tenuto conto della *ratio* sottesa alla disposizione in questione ed in assenza di contrarie disposizioni normative, si ritiene che il periodo di malattia connesso al puerperio non incide, indipendentemente dalla durata, sul computo del periodo di comporto.

Tale conclusione, evidentemente, deve ritenersi valida quand’anche la malattia, debitamente certificata, abbia una durata superiore al periodo convenzionalmente inteso quale puerperio, ossia l’arco temporale che segue immediatamente il parto e comprende le sei-otto settimane successive.

Quanto al correlato aspetto, pure oggetto di quesito, dell’incidenza sul trattamento economico spettante alla lavoratrice in caso di insorgenza della malattia durante il periodo di puerperio, giova evidenziare che, in base all’art. 22, comma 2, del D.Lgs. 151/2001, l’indennità di maternità corrisposta per tutto il periodo del congedo di maternità assorbe, in quanto comprensiva, ogni altra indennità spettante per malattia.

Diversamente è a dirsi per il periodo di assenza dal lavoro successivo alla conclusione del congedo di maternità, in quanto in tal caso alla lavoratrice spetterà, poiché più favorevole, il trattamento economico così come stabilito all’art. 23 del contratto collettivo applicato.

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Mario Notaro)

PP

AV